



Direttore responsabile
ANSELMO CASTELLI

Vice direttore
Stefano Zanon

Coordinatore scientifico
Giuliana Beschi

Coordinatore di redazione
Stefano Zanon

Consiglio di redazione
Giuliana Beschi, Laurenzia Binda,
Paolo Bisi, Elena Fracassi,
Carlo Quiri, Luca Reina

Comitato di esperti
G. Alibrandi, G. Allegretti, O. Araldi,
S. Baruzzi, F. Boni, A. Bonghi,
A. Bortoletto, E. Bozza, B. Bravi,
M. Brisciani, P. Clementi,
G.M. Colombo, C. Corghi,
L. Dall'Oca, C. De Stefanis,
S. Dimitri, A. Di Vita, B. Garbelli,
A. Guerra, M.R. Gheido, P. Lacchini,
P. Meneghetti, M. Nicola,
M. Nocivelli, A. Pescari, M. Piscetta,
C. Pollet, R.A. Rizzi, A. Scaini,
S. Setti, L. Simonelli, L. Sorgato,
M. Taurino, E. Valcarengi,
L. Vannoni, F. Vollono, F. Zuech

Hanno collaborato a questo numero
M. Berruti, G. Beschi, L. Binda,
P. Bisi, C. Callegaro, B. Garbelli,
G. Pugliese, R. Redeghieri,
N. Secci, A. Sterli,
E. Valcarengi, S. Zanon

Stampa
Grafiche Artigianelli
Via Piamarta, n. 6 - 25121 Brescia

Editore
Centro Studi Castelli S.r.l.
Via Bonfiglio, n. 33
46042 Castel Goffredo (MN)
Tel. 0376/775130
P. IVA e C.F. 01392340202
lunedì-venerdì
ore 9:00/13:00 - 14:30/18:30
Sito Web: WWW.RATIO.IT
servizioclienti@gruppocastelli.com

Iscrizione al Registro Operatori
della Comunicazione n. 3575
Autorizzazione del Tribunale
di Mantova n. 4/2003 del 9.05.2003
Periodico mensile,
spedizione in abbonamento postale

Chiuso per la stampa il 20.07.2026

RATIO Lavoro

Periodico dedicato all'amministrazione del personale e al diritto del lavoro

Sommario 8-9/2026

Opinione	- C'è bisogno di lavoratori stranieri regolari	3
-----------------	--	----------

Legislazione

Novità	- Novità dalla conversione del decreto primo Maggio	4
	✍ - Adesione automatica alla previdenza complementare	8
	- Chiarimenti Covip sulle nuove opzioni per il montante accumulato	14
	- Fondi pensione, investimento su misura per chi aderisce in automatico	18
	✍ - Tutela dei lavoratori dal rischio calore	20

Prassi

Ministeri	✍ - Violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro e benefici normativi e contributivi	24
	✍ - Patente a crediti: recupero dei punti	26
Agenzia Entrate	- Imposta sostitutiva sugli incrementi retributivi	30
	- Indennità e maggiorazioni per lavoro notturno e a turni	32
	✍ - Esenzione dei premi di produttività convertiti in welfare aziendale	34
Inps	- Incentivo alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro	36
	- Contributi Inps 2026 coltivatori diretti, coloni, mezzadri, lap	42
	- Contributi Inps 2026 per piccoli coloni e compartecipanti familiari	44

Pratica d'ufficio

Adempimenti	✍ - Annullamento o riduzione del secondo o unico acconto per l'Irpef da modello 730	46
Retribuzione	- Conguagli del modello 730/2026	48
	✍ - Lavoro all'estero e retribuzioni convenzionali per l'anno 2026	52
Contratti	- Vetro lampade display aziende industriali (1ª parte)	56

Rubriche

Scadenario	- Adempimenti mese di agosto 2026	60
	- Adempimenti mese di settembre 2026	62
Notizie in breve		64



Phyllostachys nigra

Le *Phyllostachys* sono bambù sempreverdi, attraenti e di grandi dimensioni, con molte varianti nel fusto, per colore, combinazione di colori, striature, ma la variante a fusto nero di *Phyllostachys nigra* è del tutto particolare. Dopo un breve periodo giovanile che dura da uno a tre anni, il colore fusto vira dal verde al nero-viola con una velocità proporzionale all'esposizione al freddo invernale e alla luce.

Come in molte piante luce e/o freddo stimolano la produzione di pigmenti con funzione protettiva della clorofilla. Nel caso del bambù nero potrebbero essere antocianine, pigmenti vegetali della famiglia dei flavonoidi, noti per conferire sfumature da rosso a viola scuro in molti fiori e frutti. Spiegazioni più recenti e ben accreditate attribuiscono il colore scuro a una alomelanina, una melanina vegetale, che si formerebbe per polimerizzazione di composti indolici (come la serotonina) a seguito di basse temperature e luce solare diretta.

Originario della Cina, come la maggior parte dei bambù, alligna spontaneamente a quote di 1.100-1.200 m s.l.m. in foreste aperte su pendii e nelle valli, con la massima diffusione nello Hunan meridionale, anche se è ampiamente coltivato altrove in Cina.

La particolarità del colore lo ha reso un interessante esempio di specie ornamentale meritevole di diffusione nei giardini di tutto il mondo, dai quali però è anche "scappato" per naturalizzarsi (come sta accadendo in Lombardia e in altre regioni del Nord Italia). Motivo di più per tenerlo sotto controllo nei giardini e non diffondere nell'ambiente le radici vitali della pianta.

Marco Fabbri

www.marcofabbri.it

Le tecnologie rendono facile l'accesso al materiale iconografico. Non altrettanto facile è il reperimento delle informazioni sui detentori dei diritti. L'editore dichiara di aver usato ogni mezzo per entrare in contatto con gli eventuali detentori di diritti d'autore del materiale utilizzato, e resta ovviamente disposto ad adempiere gli obblighi di legge.

Indirizzo del sito Web: WWW.RATIO.IT

Posta elettronica: servizioclienti@gruppocastelli.com

La Redazione è particolarmente grata a coloro che vorranno offrire la propria collaborazione.

Gli elaborati pervenuti saranno pubblicati a discrezione della Direzione della Rivista. La riproduzione di articoli e schemi, anche parziale, è vietata senza autorizzazione scritta dell'Editore.

I contenuti si intendono elaborati soltanto a scopo informativo e divulgativo. Si declina ogni responsabilità rispetto ad un utilizzo improprio del materiale.

Gli schemi di istanze, ricorsi ed ogni altra proposta di elaborato pubblicati costituiscono esempi indicativi, passibili di eventuali integrazioni.

Il riferimento all'articolo di legge deve suggerire al lettore il confronto con la più recente stesura dello stesso.

*****Riproduzione vietata*****

Informativa privacy

Centro Studi Castelli Srl titolare del trattamento tratta i dati personali liberamente conferiti per fornire i servizi indicati. Per i diritti di cui all'art. 13 del Regolamento U.E. 679/2016 e per l'elenco di tutti i Responsabili del trattamento rivolgersi al Responsabile del trattamento, che è il Direttore Responsabile, presso il Servizio Clienti, Via Bonfiglio, n. 33 - 46042 Castel Goffredo (MN) - Tel. 0376-775130 - privacy@gruppocastelli.com.

I dati potranno essere trattati da incaricati preposti agli abbonamenti, al marketing, all'amministrazione e potranno essere comunicati alle società del Gruppo per le medesime finalità della raccolta e a società esterne per la spedizione del periodico e per l'invio di materiale promozionale. L'informativa completa è disponibile all'indirizzo www.ratio.it/privacy-policy.

Testata volontariamente sottoposta a certificazione di tiratura e diffusione in conformità al Regolamento CSST

Certificazione Editoria Specializzata e Tecnica



ESENZIONE DEI PREMI DI PRODUTTIVITÀ CONVERTITI IN WELFARE AZIENDALE

SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Art. 1, cc. 182-190 L. 28.12.2015, n. 208 - Art. 51 D.Lgs. 15.06.2015, n. 81 - Art. 1, cc. 160 - 162 L. 11.12.2016, n. 232 Art. 55 D.L. 24.04.2017, n. 50 - Art. 1, cc. 28 e 161 L. 27.12.2017, n. 205 - Art. 1, c. 9 L. 30.12.2025, n. 199 Art. 51 D.P.R. 22.12.1986, n. 917 - D.I 25.03.2016 - Circ. Ag. Entrate 15.06.2016, n. 28 Circ. Ag. Entrate 29.03.2018, n. 5 - Ris. Ag. Entrate 9.06.2026, n. 22/E

L'art. 1, c. 9 della legge di Bilancio 2026 ha previsto che ai premi di produttività e alle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili, di cui al c. 182 della legge di Stabilità 2016, erogati negli anni 2026 e 2027, l'imposta sostitutiva, ivi prevista, è applicabile con l'aliquota ridotta all'1%, elevando il limite massimo di imponibile da € 3.000 a € 5.000.

La legge di Stabilità 2016, nel consentire la scelta tra premio in denaro o in natura, rinvia alla disciplina dell'imposta sostitutiva sui premi di produttività e sulle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili. Pertanto, sulla base di una lettura logico-sistematica delle disposizioni, deve ritenersi che, anche nell'ipotesi in cui il lavoratore opti per l'erogazione del premio in forma di benefit aziendale di cui all'art. 51 del Tuir, trovi applicazione il nuovo limite di imponibile di € 5.000 previsto dalla legge di Bilancio 2026. Così ha precisato l'Agenzia delle Entrate nella risoluzione 9.06.2026, n. 22/E.

SCHEMA DI SINTESI

DETAZZAZIONE PREMI DI PRODUTTIVITÀ

L'art. 1, cc. 182-190 della legge di Bilancio 2016 (L. 208/2015) ha introdotto, a decorrere dal 2016, un sistema di tassazione agevolata, consistente nell'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, originariamente prevista nella misura del 10%, ai premi di produttività del settore privato e alle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili dell'impresa da parte dei lavoratori, entro il limite di importo, inizialmente, di € 2.000 lordi, elevabile a € 2.500 per le aziende che prevedono il coinvolgimento dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro.

- Il legislatore è intervenuto negli anni più volte per modificare l'aliquota d'imposta e il limite annuo di imponibile ammesso al regime di tassazione sostitutiva.
- Da ultimo, l'art. 1, c. 9, della legge di bilancio 2026 ha previsto che ai premi di produttività e alle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili, di cui al c. 182 della legge di stabilità 2016, erogati negli anni 2026 e 2027, l'imposta sostitutiva, ivi prevista, è applicabile con l'aliquota ridotta all'1%, elevando il limite massimo di imponibile da € 3.000 a € 5.000.

ACCORDI PER LA DETASSAZIONE DEI PREMI

Per poter applicare la detassazione su premi di risultato e partecipazioni agli utili, è necessario che, in entrambi i casi, siano stati **istituiti e regolamentati da contratti aziendali o territoriali**.

- Tali contratti possono essere sottoscritti da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero, a livello aziendale, dalle loro RSA ovvero dalla RSU.
- I contratti devono essere depositati presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro entro 30 giorni dalla sottoscrizione.

SOGGETTI DESTINATARI

Possono fruire del regime di favore i lavoratori che **nell'anno precedente** a quello di percezione del premio siano stati titolari di **reddito di lavoro dipendente non superiore a € 80.000 annui**.

CONVERSIONE DEL PREMIO IN WELFARE AZIENDALE

La legge di Stabilità 2016 (c. 184) ha attribuito al dipendente, oltre alla possibilità di avvalersi della tassazione sostitutiva, in luogo di quella ordinaria, anche la facoltà di scegliere se ottenere il premio in denaro o in natura. **In ogni caso, i benefit di cui all'art. 51, c. 2 e c. 3, ultimo periodo (e dal 2017 anche c. 4), del Tuir non scontano alcuna tassazione, nei limiti ivi previsti.**

Limiti

Circ. Ag. Entrate 15.06.2016, n. 28/E

- L'irrelevanza reddituale dei benefit fruiti in sostituzione di premi o di utili erogati ai dipendenti soggiace ai seguenti limiti:
 - .. l'ammontare massimo delle somme assoggettabili a imposta sostitutiva;
 - .. gli importi stabiliti per dette utilità dai predetti commi dell'art. 51 del Tuir.

La **parte di premio non sostituita dal benefit** sarà assoggettata all'imposta sostitutiva o alla tassazione ordinaria, a scelta del prestatore di lavoro.

CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

CASO SOTTOPOSTO
ALL'AGENZIA

- Sono stati sollevati dubbi interpretativi in merito alla possibilità di consentire al lavoratore di optare per la sostituzione del premio, prevista dall'art. 1, c. 184 L. 208/2015 in una delle forme di benefit aziendale di cui all'art. 51 del Tuir, entro il nuovo limite di € 5.000.
- Ciò in quanto la legge di Bilancio 2026, nel modificare l'aliquota d'imposta sostitutiva e il limite annuo di imponibile ammesso al regime di tassazione sostitutiva, fa riferimento esclusivamente al comma 182 della legge di Stabilità 2016.

INDICAZIONI
DELL'AGENZIA
DELLE ENTRATE

- L'Agenzia osserva che il c. 184 della legge di Stabilità 2016, nel consentire la scelta tra premio in denaro o in natura, rinvia alla disciplina dell'imposta sostitutiva sui premi di produttività e sulle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili, richiamando espressamente i cc. 182 e seguenti.
- Pertanto, sulla base di una lettura logico-sistematica delle disposizioni, deve ritenersi che, **anche nell'ipotesi in cui il lavoratore opti** - in base al c. 184 - **per l'erogazione del premio in forma di benefit aziendale** di cui all'art. 51 del Tuir, **trovi applicazione il nuovo limite di imponibile di € 5.000** previsto dalla legge di Bilancio 2026.

Esempio n. 1



Esercizio di facoltà di opzione per prestazioni di welfare aziendale in sostituzione del premio di risultato detassabile

Spettabile
Luogo e data

Oggetto: Esercizio di facoltà di opzione per prestazioni di welfare aziendale in sostituzione del premio di risultato detassabile.

Il sottoscritto, residente in, Via, Codice fiscale, assunto presso la vostra Azienda in data, con la presente

CHIEDE

Ai sensi dell'art. del Contratto Collettivo Aziendale/Territoriale applicato

Di convertire il premio di risultato nella misura del⁽¹⁾ in:

- (ad esempio: contributi di previdenza complementare da versare al Fondo al quale sono iscritto)
-

Il Lavoratore/La Lavoratrice

Nota⁽¹⁾

100% o diverse misure eventualmente definite da contratto o, eventualmente, stabilite discrezionalmente da ciascun lavoratore.

Esempio n. 2



Attestazione dei redditi per l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 1%

Spettabile
Luogo e data

Oggetto: Attestazione dei redditi di lavoro dipendente prodotti nel periodo d'imposta precedente l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 1% (regime di detassazione).

Il sottoscritto, residente in, Via, Codice fiscale, assunto presso la vostra Azienda in data, con la presente

DICHIARA

Ai sensi dell'art. 1, c. 186 della Legge n. 208/2015 e dell'art. 1, c. 9 L. 199/2025

Di aver prodotto, con riferimento al periodo d'imposta, redditi da lavoro dipendente, soggetti a tassazione ordinaria e ad imposta sostitutiva **del 1%**, per complessivi €⁽¹⁾.

A tale scopo allego la copia della Certificazione Unica anno relativa al/i rapporto/i di lavoro intrattenuti nel predetto periodo d'imposta.

Il Lavoratore/La Lavoratrice

Nota⁽¹⁾

Limite non superiore a € 80.000.

CONGUAGLI DEL MODELLO 730/2026

SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- CASO PRATICO

Art. 19 D.M. 31.05.1999, n. 164 - Art. 37 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 - D.L. 26.10.2019, n. 124 D.L. 2.03.2020, n. 9 - Circ. Ag. Entrate 9.05.2013, n. 14/E - Circ. Ag. Entrate 12.03.2018, n. 4/E Circ. Ag. Entrate 25.01.2019, n. 3/E - Ris. Ag. Entrate 30.05.2014, n. 57/E - Ris. Ag. Entrate 24.04.2017, n. 51/E Provvedimento Ag. Entrate 27.02.2026

A partire dalla retribuzione di competenza del mese di luglio, il datore di lavoro deve effettuare i rimborsi relativi all'Irpef e alle altre imposte risultanti dal modello 730-4 o trattenere le somme o le rate (se è stata richiesta la rateizzazione), dovute a titolo di saldo e primo acconto relativi all'Irpef e alla cedolare secca, di addizionali regionale e comunale all'Irpef, di acconto del 20% su taluni redditi soggetti a tassazione separata, di acconto all'addizionale comunale all'Irpef, imposta sostitutiva sui premi di risultato. Il sostituto d'imposta non esegue il versamento del debito o il rimborso del credito di ogni singola imposta o addizionale se l'importo che risulta dalla dichiarazione è uguale o inferiore a € 12. Per i pensionati queste operazioni sono effettuate a partire dal mese di agosto o di settembre (anche se è stata richiesta la rateizzazione). Se la retribuzione erogata nel mese è insufficiente, la parte residua, maggiorata dell'interesse previsto per le ipotesi di incapienza, sarà trattenuta nei mesi successivi fino alla fine del periodo d'imposta.

SCHEMA DI SINTESI

SCHEMA DI SINTESI						
INTEGRATIVO CONGUAGLI	⇒	Obbligo	⇒	Il sostituto di imposta, anche se non presta assistenza fiscale, è obbligato ad effettuare i conguagli derivanti dal risultato contabile delle dichiarazioni mod. 730.	⇒	In caso di inosservanza: sanzione amministrativa da € 258,00 a € 2.582,00. Art. 69, c. 4 D. Lgs. 173/2024
	⇒	Importo minimo	⇒	Non devono essere effettuate operazioni di conguaglio, né a credito né a debito, se l'importo di ogni singola imposta o addizionale risultante dalla dichiarazione non supera il limite di € 12,00.		
		Credito	⇒	Il rimborso è effettuato mediante una corrispondente riduzione delle ritenute a titolo di Irpef e/o di addizionale comunale e regionale effettuate sui compensi dal mese di luglio (competenza).	⇒	Se l'ammontare è insufficiente, gli importi dei crediti residui sono rimborsati con una corrispondente riduzione delle ritenute relative ai compensi corrisposti nei mesi successivi del 2026.
	⇒		In presenza di una pluralità di aventi diritto, i rimborsi devono avere una cadenza mensile in percentuale uguale per tutti gli assistiti.	⇒	Determinata dal rapporto tra l'importo globale delle ritenute da operare nel singolo mese nei confronti di tutti i percipienti e l'ammontare complessivo del credito da rimborsare.	
	⇒		Se alla fine dell'anno non è stato possibile effettuare il rimborso, il sostituto deve comunicarlo al contribuente.	⇒	Il contribuente farà valere tali importi nella prima dichiarazione utile presentata successivamente.	
		Debito	⇒	Se il contribuente ha chiesto la rateizzazione , il sostituto di imposta calcola l'importo delle singole rate maggiorandolo dei relativi interessi dello 0,33% mensile.	⇒	A decorrere dai compensi di competenza del mese di luglio.
	⇒		Il versamento avviene unitamente alle ritenute d'acconto relative allo stesso mese, tramite modello F24.	⇒	• Cod. 4730 Irpef acconto. • Cod. 4731 Irpef saldo. • Cod. 1630 Interessi su Irpef. • Cod. 3803 Add. Regionale. • Cod. 3790 Interessi Add. Regionale. • Cod. 3846 Add. Comun. - saldo. • Cod. 3845 Add. Comun. - acconto. • Cod. 3795 Int. Add. Comunale. • Cod. 1631 Rimborso Ass. Fiscale.	
	⇒		Se la retribuzione mensile è insufficiente per la ritenuta dell'importo, il sostituto di imposta applica l'interesse dello 0,40% per differito pagamento.	⇒	Da versare con le somme cui si riferisce.	
MODELLO 730 INTEGRATIVO	⇒	La presentazione della dichiarazione integrativa non sospende le procedure avviate con la consegna del Mod. 730 e, di conseguenza, non fa venir meno l'obbligo del sostituto d'imposta di effettuare i rimborsi spettanti o trattenere le somme dovute in base al Mod. 730 originario.				
ACCONTO	⇒	La somma dovuta per la 2ª o unica rata di acconto non è rateizzabile.				

CASO PRATICO

Esempio

Conguaglio sulla retribuzione di competenza del mese di luglio

Dati	• Il Signor Verdi Egidio, in qualità di lavoratore dipendente e ricorrendone i presupposti di legge: .. si è recato presso un Centro di Assistenza Fiscale (CAF) per l'elaborazione della dichiarazione mod. 730/2026 redditi 2025; .. ha optato per la presentazione della dichiarazione in forma congiunta con il coniuge; .. ha scelto di rateizzare in n. 4 rate il risultato contabile evidenziato nel prospetto di liquidazione mod. 730-4.		
Liquidazione delle imposte del dichiarante e del coniuge	Il prospetto di liquidazione delle imposte evidenzia per il Signor Verdi Egidio, i seguenti importi:		
	Dichiarante		
	Irpef a saldo da trattenere	€	440,00
	Addizionale regionale all'Irpef da trattenere (Regione Lombardia - cod. 10)	€	24,00
	Addizionale comunale all'Irpef da trattenere (Comune di Castel Goffredo - cod. C118)	€	16,00
	Prima rata di acconto Irpef per il 2026	€	272,00
	Seconda o unica rata di acconto Irpef per il 2026	€	350,00
	Cedolare secca locazioni da trattenere (colonna - importi da non versare)	€	10,00
	Coniuge		
	Irpef a saldo da rimborsare	€	200,00
	Cedolare secca locazioni da trattenere	€	400,00
	Prima rata di acconto cedolare secca per il 2026	€	228,00
Conguaglio per assistenza fiscale	Con la retribuzione di competenza di luglio 2026 il datore di lavoro, in qualità di sostituto d'imposta, effettua le operazioni di conguaglio sia a debito sia a credito per assistenza fiscale, come segue		
	Irpef a saldo	Il datore di lavoro preliminarmente alla trattenuta dell'Irpef a saldo del Signor Verdi Egidio di € 440,00 effettua la compensazione con il saldo a credito dell'Irpef generato dal coniuge di € 200,00.	$(€ 440,00 - € 200,00) =$ € 240,00
		Il saldo a debito risultante di € 240,00 è stato poi suddiviso in base al numero delle rate indicate nel prospetto di liquidazione.	$(€ 240,00 : 4 \text{ rate}) =$ € 60,00
	Prima rata di acconto Irpef	Il saldo a debito risultante di € 272,00 è stato poi suddiviso in base al numero delle rate indicate nel prospetto di liquidazione.	$(€ 272,00 : 4 \text{ rate}) =$ € 68,00
	Addizionale regionale all'Irpef	Il saldo a debito risultante di € 24,00 è stato poi suddiviso in base al numero delle rate indicate nel prospetto di liquidazione.	$(€ 24,00 : 4 \text{ rate}) =$ € 6,00
	Addizionale comunale all'Irpef	Il saldo a debito risultante di € 16,00 è stato poi suddiviso in base al numero delle rate indicate nel prospetto di liquidazione.	$(€ 16,00 : 4 \text{ rate}) =$ € 4,00
	Cedolare secca locazioni da trattenere	Poiché il saldo a debito risultante dalla liquidazione delle imposte del dichiarante ammonta a € 10,00 (non supera l'importo minimo di € 12,00), l'imposta sostitutiva (cedolare secca) non è dovuta.	L'importo della cedolare secca non è evidenziato dal CAF nel prospetto di liquidazione Mod. 730-4.
	Cedolare secca locazioni da trattenere	Il saldo a debito risultante dalla liquidazione delle imposte del coniuge ammonta a € 400,00, l'imposta sostitutiva (cedolare secca) è dovuta.	$(€ 400,00 : 4 \text{ rate}) =$ € 100,00
	Prima rata di acconto cedolare secca per il 2026	Il saldo a debito risultante dalla liquidazione delle imposte del coniuge di € 228,00 è suddiviso in base al numero di rate indicate nel prospetto di liquidazione.	$(€ 228,00 : 4 \text{ rate}) =$ € 57,00

Esempio (segue)

Assistenza fiscale prestata dal sostituto d'imposta

	Codice	Dichiarante	Codice	Coniuge	Totale
IMPORTO IRPEF DA TRATTENERE		440,00		,00	440,00
IMPORTO IRPEF DA RIMBORSARE		,00		200,00	200,00
IMPORTO ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DA TRATTENERE	10	24,00		,00	24,00
IMPORTO ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DA RIMBORSARE		,00		,00	,00
IMPORTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DA TRATTENERE	C118	16,00		,00	16,00
IMPORTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DA RIMBORSARE		,00		,00	,00
PRIMA RATA DI ACCONTO IRPEF PER IL 2026		272,00		,00	272,00
SECONDA O UNICA RATA DI ACCONTO IRPEF PER IL 2026		350,00		,00	350,00
ACCONTO DEL 20% SU REDDITI A TASSAZIONE SEPARATA		,00		,00	,00
ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF PER IL 2026		,00		,00	,00
IMPOSTA SOSTITUTIVA PREMI DI RISULTATO E WELFARE AZIENDALE		,00		,00	,00
CEDOLARE SECCA LOCAZIONI DA TRATTENERE		,00		400,00	400,00
CEDOLARE SECCA LOCAZIONI DA RIMBORSARE		,00		,00	,00
PRIMA RATA DI ACCONTO CEDOLARE SECCA PER IL 2026		,00		228,00	228,00
SECONDA O UNICA RATA DI ACCONTO CEDOLARE SECCA PER IL 2026		,00		342,00	342,00
CONGUAGLIO DA EFFETTUARE DAL MESE DI LUGLIO (Agosto o Settembre per i pensionati)		Importo da rimborsare	Importo da trattenere	1.180,00	Numero rate 4

Prospetto riepilogativo del conguaglio di assistenza fiscale

Tipo	Credito	Debito	Compensato	Interessi	Cred.cong.	Deb.cong.	Res. cred.	Res. deb.
Irpef dic.		260,00	200,00			60,00		
Irpef con.	200,00		-200,00					
Acc. IRPEF		68,00				68,00		
Add.reg. 10		6,00				6,00		
Add.com. C118		4,00				4,00		
Cedolare con		100,00				100,00		
Acc.Ced.		57,00				57,00		
TOTALE	200,00	495,00				295,00		
	200,00	495,00				295,00		

RIEPILOGO PER TRIBUTO				Cod.tr.	Reg.	Totale crediti	Totale debiti
Saldo IRPEF				4751			260,00
Acconto IRPEF				4730			68,00
Cedolare secca canoni di locazione				1846			100,00
Acconto cedolare secca canoni di locazione				1845			57,00
Assistenza fiscale a credito erario				1631		200,00	
Addizionale regionale				3803	10		6,00
Addizionale comunale				3846			4,00

Libro Unico del Lavoro - Luglio 2026

VOCE	DESCRIZIONE	ORE/GIORNI	BASE	DATI STATISTICI	COMPETENZE	TRATTENUTE
8001	LAVORO ORDINARI O ORE	184,00	15,00000		2.760,00	
9008	IRPEF A DEBITO (Mbd. 730)					60,00
9010	IRPEF I ^ACC (Mbd. 730)					68,00
9025	ADD. REG. DEBITO (Mbd. 730)					6,00
9011	ADD. COM. DEBITO (Mbd. 730)					4,00
9208	CREDITO COMPENSATO 730			200,00		
9260	CEDOLARE SECCA DEB. (730)					100,00
9264	CEDOLARE I ^ ACCONTO (730)					57,00
9424	ULTER. ORE DETRAZIONE MESE			84,93		
9117	RATA ADD. Z. REGIONALE A. P.					42,63
9119	RATA ADD. COMUNALE A. P.					16,63
9173	ACCONTO ADD. COMUNALE					8,04
9835	INCREM. ASSOC. 5% L. 199/25			120,07		
39400	CONTRIBUTI INPS					253,64
39402	CONTRIBUTI ALTRI ENTI					4,14
39214	CONTRIBUTI C/ AZI E IMPON. IRPEF			21,07		
32081	RITENUTE IRPEF					296,66
32267	IMPONIBILI LE 5% L. 199/25			120,07		
32268	IMPOSTA SOSTIT. 5% L. 199/25					6,00
32087	ARROTONDAMENTO PRECEDENTE					0,92
32098	ARROTONDAMENTO ATTUALE				0,66	
IBAN				TOTALI	2.760,66	923,66
					NETTO BUSTA	1.837,00

Esempio (segue)

Modello F24 (si precisa che l'azienda anticipa il versamento delle ritenute)

SEZIONE ERARIO

	codice tributo	rateazione/regione/ prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati	
	1075	07	2026	600	,	
IMPOSTE DIRETTE - IVA	1845	07	2026	57,00	,	
RITENUTE ALLA FONTE	1846	07	2025	100,00	,	
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI	4730	07	2026	68,00	,	
	4731	07	2025	260,00	,	
codice ufficio	codice atto					+/- SALDO (A-B)
			TOTALE A	491,00B	,	+ 491,00

SEZIONE INPS

codice sede	causale contributo	matricola INPS/codice INPS/ filiale azienda	da	periodo di riferimento: mm/aaaa		importi a debito versati	importi a credito compensati	
4500	ART1	4502898644		07	2026	17,42	,	
4500	DM10	4502898644		07	2026	997,00	,	
4500	EBNA	4502898644		07	2026	28,21	,	
								+/- SALDO (C-D)
				TOTALE C		1.042,63D	,	+ 1.042,63

SEZIONE REGIONI

codice regione	codice tributo	rateazione/ mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati	
10	3802	07	2025	42,63	,	
10	3803	07	2025	6,00	,	
				,	,	
				,	,	+/- SALDO (E-F)
TOTALE E				48,63F	-	+ 48,63

SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI

IDENTIFICATIVO OPERAZIONE

codice ente / codice comune	Ranc.	Immo- ment	Ass.	Sede	numero immobili	codice tributo	rateazione/ mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati		
C118						3846	07	2025	4,00	,		
C118						3847	07	2026	8,04	,		
C118						3848	07	2025	16,63	,		
											+/- SALDO (G-H)	
detrazione						TOTALE G			28,67H	-	+	28,67

SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI

SCELTA ABBONAMENTO ASSICURATIVO									
INAIL	codice sede	codice ditta	c.c.	numero di riferimento	causale	importi a debito versati		importi a credito compensati	
							,		,
							,		,
					</				

codice ente	codice sede	causale contributo	codice posizione	periodo di riferimento:			importi a debito versati	importi a credito compensati	
				da	mm/aaaa	a			
									+/- SALDO (M-N)
TOTALE							M	N	

FIRMA

SALDO FINALE

EURO | + 1.610,93

ESTREMI DEL VERSAMENTO (DA COMPILARE A CURA DI BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE)

DATA			CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE		Pagamento effettuato con assegno		☐	bancario/postale
giorno	mese	anno	AZIENDA	CAB/SI/PORTELLO	n.ro		☐	circolare/vaglia postale
2	0	18	2	0	2	6		
					tratto / emesso su	cod. ABI		CAB

Autorizzo addebito su
conto corrente codice IBAN

IT

firma

SEZIONE ERARIO (segue)

SEZIONE ERARIO

	codice tributo	rateazione/regione/ prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati	
	1631		2025		200,00	
IMPOSTE DIRETTE - IVA	1001	07	2026	296,66	,	
RITENUTE ALLA FONTE					,	
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI					,	
					,	
codice ufficio	codice atto					+/- SALDO (A-B)
			TOTALE A	296,66B	200,00	+ 96,66